

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 9 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso l'intermediario, presentava in data 8 febbraio 2010 reclamo all'intermediario lamentando lo storno di due bonifici, eseguiti in forza di un ordine di bonifico continuativo disposto nel 2008, per il pagamento dei premi annuali di un'assicurazione sulla vita per la quale era previsto un beneficio fiscale del 19%. Il ricorrente rilevava che, al momento dello storno, sul conto corrente d'addebito erano presenti fondi sufficienti contestando di non aver impartito alcuna revoca medio tempore dell'ordine continuativo, né di aver modificato i dati del beneficiario.

Chiedeva, dunque, il rimborso del complessivo importo di euro 1.099,11, derivante dalla somma di euro 490,58 richiesti a titolo di danno diretto (pari all'importo del beneficio fiscale che avrebbe potuto richiedere), euro 198,53 quale mancata rendita del capitale investito



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(pari al tasso di interesse medio annuo del 2,5 per cento per quattro anni), euro 410,00 a titolo di rimborso forfettario sia delle spese sostenute per la ricerca di una soluzione sia dei costi della corrispondenza inoltrata all'intermediario.

L'intermediario riscontrava il reclamo con lettera del 9 marzo 2010 segnalando come i bonifici, regolarmente inviati in rete dallo stesso, fossero stati respinti dalla banca del beneficiario in quanto non predisposti in procedura estero e, quindi, riaccreditati sul conto corrente del ricorrente.

Precisava, inoltre, di aver ripetutamente fatto presente al cliente la necessità di richiedere alla banca beneficiaria i dati corretti e di inserirli nella procedura e ciò per poter dare esecuzione agli ordini di bonifico.

Concludeva, così, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nel caso in esame il Collegio è chiamato ad esaminare se il comportamento tenuto dall'intermediario sia corrispondente ai canoni di diligenza e buona fede nell'esecuzione del mandato ricevuto dal proprio cliente e della sua eventuale responsabilità per l'inesatta esecuzione degli ordini ricevuti.

Come è noto, considerata la natura dell'attività posta in essere dagli intermediari e la professionalità richiesta agli stessi, sugli stessi grava un onere di diligenza particolarmente intenso, riconducibile alla figura dell'*accorto banchiere*, così come costantemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr., Cassazione, 12 giugno 2007, n. 13777, secondo cui *“ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, codice civile, la banca appellata, la quale, svolgendo attività professionale, deve adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo*



con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente espliciti").

Ciò chiarito e venendo all'esame del caso di specie, giova rilevare come l'impossibilità per il ricorrente di fruire delle agevolazioni fiscali derivi direttamente dal fatto che i bonifici siano stati respinti dalla banca beneficiaria in quanto non proposti in procedura estero.

L'intermediario dovrà, così rispondere per non aver sufficientemente informato il ricorrente delle procedure necessarie al buon fine delle operazioni di bonifico.

L'obbligo di diligenza e buona fede nell'esecuzione dei propri incarichi va esteso fino a ravvisare, in capo all'intermediario, un obbligo di assistenza dei propri clienti nella corretta predisposizione degli ordini di bonifico, al fine di consentire loro di poter godere, in futuro, di un'agevolazione fiscale.

Considerato, però, che risulta provato come l'intermediario abbia comunicato al ricorrente l'avvenuta restituzione degli importi, appare evidente che il pregiudizio derivante dal mancato beneficio fiscale sia da ricondurre (anche) alla responsabilità del ricorrente medesimo, il quale non può imputare integralmente tale danno in capo all'intermediario.

Sulla base di tali considerazioni non può che affermarsi una concorrente responsabilità dell'intermediario e del ricorrente in relazione al pregiudizio lamentato dal secondo con la conseguenza che l'intermediario dovrà essere condannato a risarcire, in parte, il danno sofferto dal proprio cliente.

Danno che viene liquidato, in via equitativa, nella somma di euro 250,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di Euro 250,00 equitativamente determinata.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'Intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e al ricorrente la somma di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO